



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	708
DATA	12/12/2023

OGGETTO :

**PROGRAMMA SPERIMENTALE "SPAZI CONDIVISI".
PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA ALL'ADOZIONE E
DIFFUSIONE DI AZIONI COORDINATE PER MIGLIORARE LA
COESISTENZA UOMO-GRANDI CARNIVORI IN VALLE
CAMONICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX
ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B)
DEL D.LGS. N. 36/2023) - SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE
AD € 5.000,00 - CIG: ZC73DA713E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 34 in data 19.12.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2023/2025;
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025;
- con Decreto del Presidente n. 1/2023 in data 09.01.2023 prot. 111, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSO che orso (*Ursus arctos*) e lupo (*Canis lupus*) frequentano abitualmente, da molti anni, il territorio della Valle Camonica, al quale sono giunti mediante naturali dinamiche di dispersione delle specie a partire, in particolare, dal confinante territorio trentino;

EVIDENZIATO che, in base alle caratteristiche bio-etologiche delle due specie sopra citate, la Valle Camonica sarà interessata da un'intensificazione delle frequentazioni di grandi carnivori, con conseguente opportunità istituzionale di gestire – per diminuirlo – il rischio di predazione a carico degli animali domestici e degli apiari;

EVIDENZIATO che la Comunità Montana, in qualità di ente gestore sia del Parco dell'Adamello sia della Riserva della Biosfera MaB UNESCO "Valle Camonica – Alto Sebino", ha tra le proprie finalità istituzionali la conoscenza, la conservazione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio faunistico, degli ecosistemi e dei relativi equilibri naturali;

RICHIAMATA Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 88 in data 17/05/2021, con la quale si è provveduto all'approvazione in linea tecnica del Programma sperimentale "Spazi condivisi", finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- mitigare i conflitti tra grandi predatori (orso bruno, lupo) e attività zootecniche ed apistiche nella Riserva della Biosfera-MAB UNESCO "Valle Camonica-Alto Sebino"
- migliorare la convivenza tra pastori, apicoltori e grandi predatori creando una rete di buone pratiche e alleanze
- contribuire allo sviluppo di un'economia di montagna sostenibile, creando un clima favorevole al mantenimento della biodiversità in presenza di attività economiche tradizionali;

CONSIDERATO che, tra le misure di prevenzione danni più efficaci per la tutela del patrimonio zootecnico, si annoverano i cani da protezione, con particolare riferimento, ma non esclusivo, alla razza italiana "maremmano-abruzzese";

EVIDENZIATO che, sia per supportare gli allevatori e i pastori nella gestione dei cani da protezione già operativi, sia per diffondere l'importanza di questi cani nella riduzione dei conflitti con i grandi carnivori, è opportuno dotarsi di specifiche professionalità in materia, acquisite grazie consolidate esperienze sul campo;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere all'acquisizione di un servizio qualificato in materia di riduzione dei conflitti tra orso e lupo e attività antropiche, mediante diffusione di buone pratiche di coesistenza con l'obiettivo di affrontare il ritorno sulle Alpi dei grandi carnivori, di cui si era persa la memoria storica dei comportamenti di convivenza;

ATTESO che, per l'acquisizione del servizio di stampa di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non

risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

VISTO il preventivo in data 06/12/2023 presentato dalla dott.ssa Vielmi Luisa di Lonate Pozzolo (VA) - Prot. Comunità Montana n. 13741 in data 07/12/2023 - che prevede una spesa pari a € 4.000,00 (esclusi da IVA ex articolo 1 commi 58 e 59 L. 190/2014 e s.m.i.) per lo svolgimento di n. 10 intere giornate sul campo di formazione e informazione in Valle Camonica, volte alla riduzione dei conflitti tra grandi carnivori e attività antropiche in genere, con particolare riferimento agli allevatori e pastori che si trovano a fronteggiare il ritorno di orso e lupo sulle Alpi anche in riferimento all'utilizzo e alla gestione dei cani da protezione e di altre misure di prevenzione;

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di realizzare le attività previste in tempo utile per l'efficacia del servizio;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali precedentemente espletate
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante risorse proprie dell'ente, di parte corrente;

CONSIDERATO di acquisire i relativi servizi presso la dott.ssa Luisa Vielmi, professionista residente in Lonate Pozzolo (VA), per la specializzazione dalla stessa acquisita in Appennino e sulle Alpi in materia di politica e sviluppo delle aree rurali, fenomeni di predazione da canidi, accertamento, prevenzione e gestione della convivenza carnivori/zootecnia con particolare riferimento ai cani da protezione, mitigazione dei conflitti tra attività antropiche e presenza del lupo, come si evince dal curriculum depositato in Atti;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato alla professionista Luisa Vielmi in quanto trattasi di operatore economico che, per

competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 17/11/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESTATO che il sottoscritto e il personale istruttore del procedimento non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 152 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZC73DA713E;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il regolamento dell'ente sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO il regolamento dell'ente sui controlli interni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Luisa Vielmi residente in Lonate Pozzolo (VA), i servizi di svolgimento di n. 10 intere giornate sul campo di formazione e informazione in Valle Camonica, volte alla riduzione dei conflitti tra grandi carnivori e attività antropiche in genere, con particolare riferimento agli allevatori e pastori anche in riferimento all'utilizzo e alla gestione dei cani da protezione e di altre misure di prevenzione, al prezzo complessivo di € 4.000,00 (esclusi da IVA ai sensi dell'articolo 1 commi 58 e 59 L. 190/2014 e s.m.i.), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) **fine da perseguire:** il fine di interesse pubblico da perseguire è la diffusione della conoscenza di pratiche e metodi di coesistenza tra grandi carnivori e attività antropiche, con particolare riferimento alla pastorizia e all'allevamento
 - b) **oggetto del contratto:** sopralluoghi in alpeggio, incontri tecnici sul campo, riunioni, eventi informativi, conferenze
 - c) **forma del contratto:** scrittura privata con scambio di corrispondenza
 - d) **clausole essenziali:**

- termine esecuzione: 15 dicembre 2024
- pagamento: a servizio completato (con possibilità di acconto 50% in luglio 2024 e saldo 50% in dicembre 2024)
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al preventivo di spesa del soggetto fornitore, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia

e) **modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;

4. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 4.000,00 (esclusi da IVA ai sensi dell'articolo 1 commi 58 e 59 L. 190/2014 e s.m.i.);

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0905103
Creditore				Vielmi Luisa					
Codice fiscale				dato personale anagrafato					
Oggetto/Causale				Formazione/informazione tecnica sulla prevenzione danni da grandi carnivori 2023/2024					
Importo				€ 4.000,00					

6. di imputare la spesa di € 4.000,00, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2023	1.03.02.99.999	1787/0 <small>Programma di attività ambiente ed ecologia - prestazioni di servizio</small>	€ 4.000,00

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di dare atto che il sottoscritto e il personale istruttore del procedimento non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 152 del D.lgs. 36/2023;

9. di liquidare e pagare il corrispettivo spettante alla professionista incaricata a servizio effettuato, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura, con possibilità di un acconto 50% a luglio 2024 e di un saldo finale 50% a dicembre 2024;

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. (art. 37);
13. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
14. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;
15. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.